

A.1.5. Materiali inquinanti presenti nel sottosuolo

Il progetto stima che nel sito di Bagnoli possano essere presenti:

- Parco fossili (14.000 mq): polverino di fossili e coke, modeste quantità di catrame;
- Parchi materie prime (18.000 mq): polverino di coke, metalli pesanti;
- Cokeria (15.000 mq): catrame denso misto a polverino di coke, polverino di fossili e coke, olii pesanti, idrocarburi, solfati di ammonio in cristalli;
- Altiforni (3.500 mq): metalli pesanti, polverino di coke;
- Acciaierie (7.000 mq): metalli pesanti, calce, fluorina;
- Laminatoi (7.500 mq): olii pesanti;
- Centrale termica (4.800 mq): olii pesanti, idrocarburi, catrame denso;
- Lago di decantazione: polverino di coke e di fossili, metalli pesanti, e olii pesanti;
- Area Eternit: cemento, calce, polvere di ferro e carbone (di origine siderurgica), derivati dell'amianto, altre polveri da certificare.

La profondità interessata dalla contaminazione e' stimata variare dal livello superficiale fino a circa 1,5 m.

Il progetto stima un volume da trattare di circa 135.000 tonnellate di cui 9.000 tonnellate destinate alla termodistruzione, 8.000 tonnellate da inertizzare preliminarmente all'invio in discarica ed il resto da destinare al riciclo industriale ovvero a discariche di tipo speciale.

A.2. OBIETTIVI DI QUALITA' PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE DEI SITI

A.2.1. Variazioni nella destinazione d'uso delle aree.

La "Proposta di variante per la zona occidentale" sviluppata dal Comune di Napoli, resa pubblica nel dicembre 1994 a seguito del voto del Consiglio Comunale, ha definito le linee di indirizzo per una nuova destinazione d'uso del territorio che comprende l'area su cui attualmente insistono gli insediamenti industriali in oggetto.

Gli indirizzi adottati, che dovranno tradursi in idonei strumenti urbanistici di variante all'attuale PRG della città, propongono per l'ambito di Bagnoli-Coroglio l'esclusione della destinazione industriale.

A.2.2. Obiettivi di bonifica e risanamento

a) Obiettivi di risanamento per i suoli

Le caratteristiche dei suoli devono tendenzialmente essere ricondotte entro i valori originari dell'area, assumendo come riferimento aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche.

Vengono assunti quali obiettivi minimi per i suoli i valori limite fissati dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio Regionale del 20 aprile 1993 n. 167. Quali ulteriori riferimenti dovranno essere utilizzati i vari parametri e relativi valori limiti fissati in documenti internazionali quali: criteri britannici (circolari ICRCCL 59/83 del 1983), criteri olandesi (Soil Cleanup Interim Act del 1983 con successivi adeguamenti dal 1991), criteri canadesi (Interim Canadian Environmental Quality Criteria for Contaminated Sites del 1991).

b) Obiettivi di risanamento per le acque sotterranee

Le caratteristiche delle acque sotterranee devono, in linea generale, essere ricondotte verso i valori preesistenti la contaminazione, tenendo conto dell'apporto di eventuali altri carichi inquinanti.

c) Obiettivi di risanamento per la qualità dell'aria

Le caratteristiche della qualità dell'aria devono essere ricondotte entro i valori originali dell'aria, assumendo come riferimento i valori limite e tendenzialmente i valori guida previsti dal DPCM del 23/3/83 e dal DPR 24/5/88 n. 203.

B. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO

Le prescrizioni tecniche, che di seguito si espongono, sono rivolte a disciplinare le componenti rilevanti sotto il profilo ambientale delle operazioni previste dal progetto, con particolare riferimento al monitoraggio delle condizioni di inquinamento ed al controllo tecnico complessivo del processo di bonifica e di risanamento delle aree.

Le operazioni di smantellamento e rimozione di impianti, pur essendo parte integrante del complessivo intervento di risanamento, costituiscono fasi preliminari e propedeutiche alle attività di bonifica in senso stretto.

Va altresì evidenziato che le attività di smantellamento degli impianti e demolizione di edifici previste in progetto, propedeutiche, come si è detto, alle operazioni di bonifica in senso stretto, possono determinare esse stesse condizioni di inquinamento aggiuntivo dell'area medesima, se condotte senza le necessarie misure di protezione ambientale.

Anche in considerazione dei suddetti possibili elementi di rischio, si rende necessaria la prescrizione sia dell'attuazione di un sistematico monitoraggio dell'area ed in particolare del/i comparto/i ambientale/i più a "rischio", al fine di ridurre la possibilità di trasferimento degli inquinanti e di aggravamento della già compromessa situazione ambientale, sia della utilizzazione, nel corso delle attività da eseguirsi, di adeguate misure di sicurezza ambientale; il tutto anche per definire univoci riferimenti tecnici per l'espletamento dei controlli "in itinere" delle operazioni di bonifica.

Le prescrizioni suddette comportano, nell'attuazione delle operazioni individuate nel Progetto la determinazione di criteri e parametri unitari per il monitoraggio e la messa in sicurezza degli interventi programmati, secondo quanto di seguito indicato.

B.1. E B.2. SISTEMATICA DEL MONITORAGGIO

Al fine di approntare idonei controlli sull'insieme delle attività di bonifica in sede di esecuzione, anche atti a verificare l'individuazione degli elementi di rischio esposti in progetto, quelli ulteriori eventualmente emergenti in corso di attuazione degli interventi, tra i quali quelli generati dalle stesse attività di demolizione, smantellamento, trasporto e bonifica delle aree, si richiede la messa in atto di un idoneo sistema di monitoraggio, da attivare sulla base di uno specifico protocollo tecnico da trasmettere al Comitato di coordinamento preposto all'accordo di programma per l'attuazione del piano, preliminarmente all'avvio delle attività di bonifica e da integrare alla luce degli stessi, progressivi risultati del monitoraggio.

B.1. FASE 1 - Caratterizzazione delle condizioni di intervento

B.1.1 Caratterizzazione dei siti

Nel protocollo tecnico delle attività di monitoraggio la caratterizzazione dei siti da effettuarsi anche mediante opportune ispezioni in loco, deve comprendere almeno:

- a) la descrizione e rappresentazione dello stato attuale del sito deve essere riportata su cartogrammi almeno in scala 1:4000, con delimitazione dell'area di intervento, individuazione dell'assetto catastale delle proprietà e dei perimetri delle aree inquinate secondo una opportuna graduazione dei livelli di inquinamento; i cartogrammi vanno accompagnati da idonea descrizione delle rappresentazioni ivi riportate;
 - b) identificazione e descrizione delle possibili vie di migrazione degli inquinanti o di interferenza con le azioni di bonifica;
 - c) descrizione delle localizzazioni specifiche delle materie prime, dei prodotti intermedi e finali stoccati;
 - d) repertorio degli incidenti rilevanti avvenuti;
 - e) stralcio del PRG e relative N.T.A. dell'area interessata, da aggiornare anche in corso d'opera in relazione ad eventuali variazioni disposte dalla competente autorità comunale.
- f) Piante e sezioni in scala 1:200 atte a rappresentare l'area e gli immobili oggetto di intervento.
- g) descrizione cronologica degli usi dell'area e dei cicli produttivi su di essa attuati

B.1.2. Caratteristiche delle fonti di contaminazione

Il protocollo suddetto deve prevedere una modalità di periodico e progressivo aggiornamento con la caratterizzazione delle fonti di contaminazione una volta rimossi gli impianti in maniera che risulti esplicitamente:

- a) la descrizione di dettaglio e localizzazione delle fonti di contaminazione e raffronto con le previsioni progettuali;
- b) caratterizzazione tipologica dettagliata dei rifiuti e/o delle sostanze contaminanti (anche costituite da materie prime, intermedi e prodotti finali abbandonati) e raffronto con le previsioni progettuali.

Ulteriori approfondimenti potranno essere richiesti successivamente alla rimozione degli impianti di superficie.

B.1.3. Caratterizzazione ambientale

Le attività di monitoraggio previste in progetto, volte a definire la vulnerabilità

ambientale dei luoghi ed identificare le interferenze e le contaminazioni potenziali in atto, devono essere condotte secondo tecniche e modalità atte ad assicurare gli elementi di approfondimento di seguito indicati; la caratterizzazione ambientale deve tra l'altro, comprendere:

- a) le indagini geologiche finalizzate alla determinazione dell'assetto strutturale e delle caratteristiche stratigrafiche. In particolare esse devono dare compiuta identificazione della presenza di faglie e pieghe e di fratture, della composizione mineralogica, dello spessore e della distribuzione areale dei depositi ed dei loro rapporti stratigrafici, della permeabilità e porosità, della franosità e sismicità;
- b) le indagini pedologiche finalizzate a misurare lo stato di contaminazione del suolo e le possibilità di migrazione degli inquinanti. In particolare devono essere individuati e quantificati: i livelli di contaminazione dei terreni con informazioni sulla mobilità degli inquinanti in relazione alla loro fitotossicità e bioaccumulabilità, le caratteristiche chimico-fisiche dei suoli (permeabilità, variabilità, capacità di assorbimento, solubilità ecc.), le caratteristiche tessiturali dei terreni.

In particolare, al fine di definire lo stato di contaminazione dei terreni, i carotaggi debbono essere eseguiti su un reticolo con maglia non superiore a 25x25 metri per le piccole aree omogenee e non superiore a 50x50 metri per le aree omogenee di maggiori dimensioni. I metodi di misura sono quelli stabiliti dal D.M. 11.5.1992 "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica dei suoli";

- c) le indagini sulle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree interessate dagli inquinanti o connesse, sono dirette a verificare la dinamica della circolazione idrica sotterranea e la qualità delle stesse acque sotterranee.

In special modo, i risultati delle indagini devono definire: la delimitazione e ubicazione degli acquiferi, la tipologia della falda, la profondità, direzione e velocità del flusso, la portata, la trasmissività e la dispersività, nonché le relazioni con le acque superficiali e la qualità chimico fisica e microbiologica delle acque;

- d) le indagini atmosferiche devono accertare lo stato di qualità dell'aria in relazione alla contaminazione da polveri e da componenti volatili e stimare le emissioni in atmosfera dovute alle attività di demolizione e bonifica;
- f) le indagini sulla presenza antropica, infine, sono espressamente finalizzate a individuare gli eventuali rischi per l'uomo insieme delle attività da svolgere, tenuta presente la particolare collocazione dell'area d'intervento nel pieno del tessuto urbano.

B.2 FASE 2 - Specifiche tecniche del sistema

B.2.1. ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Questa fase riguarda la realizzazione di un sistema di monitoraggio che, come si è detto, sarà tarato anche sulla base delle informazioni via via raccolte con le attività svolte.

Tale sistema dovrà assicurare i necessari controlli "in itinere" ed, in particolare nelle aree più critiche, dovrà consentire di verificare il livello puntuale dell'inquinamento, seguirne l'andamento e dare ragione delle misure di sicurezza da porre in essere durante lo svolgersi delle attività di demolizione e bonifica.

Allo scopo il protocollo tecnico deve contenere:

- i parametri da controllare;
- la sistematica del campionamento (i punti, le modalità e la durata);
- le metodiche di campionamento e analisi;
- le metodiche di controllo di qualità dei risultati.

Il protocollo tecnico deve prevedere specifiche modalità di periodico adeguamento in funzione dei risultati analitici via via ottenuti.

Deve essere indicata, altresì, la scansione dei controlli da effettuare durante e al termine dell'intervento di bonifica al fine di dar conto "in itinere" della sicurezza dei lavori e dell'efficacia dell'intervento stesso. Nel caso di risultanze negative di tali verifiche dovranno essere previsti ulteriori accorgimenti o interventi fino al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza dell'intervento e di risanamento dell'area.

B.2.2. Parametri chimici da monitorare

Sono da sottoporre a controllo gli elementi descritti in progetto o che in ogni caso in natura si dimostrano collegati alla presenza delle lavorazioni siderurgiche e del cemento-amianto che caratterizzano il sito nonché di eventuali altri lavorazioni effettuate nell'area anche in epoche meno recenti.

In via preliminare dovranno essere controllati gli elementi collegati alla presenza dei rifiuti indicati dal progetto (punti 1.2, 1.3) nonché ai seguenti cicli industriali specifici:

- cokeria;
- siderurgia;
- trasformazione e stoccaggio di olii;
- fonderie metallurgiche;
- tempra dei metalli;
- altri cicli produttivi che verranno individuati nell'ambito delle ricerche sugli

elementi di rischio.

Gli elementi connessi alla lavorazione sono quelli indicati in Tab. I "contaminanti associati alle varie tipologie industriali" allegata.

B.2.3. Campionamento

Il campionamento oggetto del protocollo tecnico deve essere predisposto tenendo conto dei seguenti criteri:

Suolo

- maglie di misura: devono essere effettuati sondaggi meccanici su un reticolato con maglie non superiori a 25 x 25 nelle aree omogenee piccole e non superiori a 50 x 50 nelle aree omogenee di maggiori dimensioni;
- profondità dei carotaggi: i carotaggi raggiungeranno la profondità di 5 metri (e comunque fino alla falda sottostante);
- metodi di prelievo: saranno utilizzate le metodologie standard, eventualmente saranno scavate trincee.

Acque sotterranee

Saranno installati dei piezometri ubicati in punti rappresentativi in pozzetti perforati allo scopo.

Devono essere esplicitate le frequenze dei controlli sulla falda durante l'attuazione del piano di bonifica e per il periodo di due anni successivo al completamento delle operazioni.

B.2.4. Le metodiche di analisi

I campionamenti ed i metodi analitici di laboratorio dovranno essere eseguiti secondo le metodiche ufficiali.

L'uso di tecniche diverse dovrà essere motivato ed adeguatamente supportato da letteratura scientifica al riguardo.

Per i rifiuti soprasuolo i campionamenti devono essere effettuati per lotti omogenei, evitando la miscelazione di flussi distinti.

In caso di rifiuti in lotti omogenei identificabili, i campionamenti devono essere effettuati in ragione della radice cubica per ogni lotto omogeneo.

In caso di rifiuti interrati - o di sospetto interrimento - accertato anche a seguito di indagine con metodi geofisici non invasivi, i campionamenti devono essere effettuati con sondaggi meccanici.

B.2.5 Le metodiche di controllo di qualità dei risultati

Il protocollo tecnico di monitoraggio deve contenere lo schema statistico di valutazione e di presentazione dei dati.

Le attività analitiche oggetto del Piano devono essere validate mediante analisi di controllo effettuate da laboratori pubblici.

C. CAUTELE E VINCOLI NELLE OPERAZIONI DI BONIFICA

Sulla base dei risultati del monitoraggio da effettuarsi con i criteri e le specificazioni tecniche indicati in precedenza devono, in ogni caso, essere esplicitati preliminarmente all'avvio delle diverse attività di bonifica:

- 1) gli interventi urgenti di messa in sicurezza;
- 2) gli interventi di bonifica smaltimento definitivo;
- 3) le prescrizioni per la sicurezza degli operatori e le prescrizioni per i casi di emergenza;
- 4) la valutazione di impatto ambientale nel caso di realizzazione "in situ" di impianti di trattamento e/o smaltimento per rifiuti tossici e nocivi;
- 5) le eventuali variazioni dei tempi previsti nel progetto approvato per effetto dei risultati del monitoraggio;

C.1 Gli interventi urgenti di messa in sicurezza

Tra le misure stabili e/o temporanee di messa in sicurezza devono identificarsi, in particolare, gli interventi urgenti - quali asportazione dei materiali, infustamento, costruzione di siti di stoccaggio protetti, costruzione di reti drenanti, sistemi di sorveglianza speciale ecc. - volti a segregare le potenziali fonti di contaminazione dal contatto con l'ambiente, prevenire il contatto diretto della popolazione con materiali e risorse idriche contaminate, evitare l'accesso al sito, evitare il rischio di incidenti (esplosioni, incendi), con particolare riferimento ai residui di lavorazione contenenti amianto, si devono individuare adeguate misure di sicurezza per il mantenimento in loco dei materiali contaminati quali imballaggio, confinamento in ambienti chiusi ed inaccessibili a terzi.

C.2 Gli interventi di bonifica e smaltimento definitivo

Ciascuna delle attività elementari di bonifica e smaltimento definitivo dei siti inquinanti deve essere svolta sulla base di uno specifico protocollo tecnico concernente le modalità ed i risultati attesi.

In caso di intervento di rimozione e smaltimento esterno (off site) di detto protocollo riguarderà anche le modalità di trasporto dei materiali.

Gli interventi di bonifica relativi a materiali, prodotti o rifiuti contenenti amianto, ivi comprese l'inertizzazione, deve accertare il rischio di fibrodispersioni nell'ambiente in applicazione delle normative e metodologie tecniche di cui al D.M. 6 settembre 1994.

Relativamente alle attività di trasporto e di smaltimento definitivo dell'amianto, in attesa della disciplina in materia, si devono evitare le operazioni che possano causare la rottura degli imballaggi a partire dalla movimentazione all'interno degli stabilimenti, al conferimento ai soggetti autorizzati per il trasporto sino al destino finale.

C.3 Prescrizioni per la sicurezza degli operatori e le prescrizioni nei casi di emergenza

Le prescrizioni finalizzate alla sicurezza per gli operatori, ove motivato espressamente dalla complessità e rischiosità delle operazioni previste, possono comprendere la predisposizione di un manuale e di eventuali strutture logistiche specifiche.

In particolare la sicurezza degli ambienti di lavoro deve essere condotta nel rispetto del Decreto Legislativo 626 del 19/9/94 e per quanto riguarda la rumorosità con le prescrizioni del Decreto Legislativo 277/91.

Va tenuto conto in tale quadro degli incidenti potenzialmente occorribili - anche sulla scorta degli incidenti pregressi di cui al punto B.1.1 lett. d) - e, se occorrenti, vanno esplicitamente definite le prescrizioni di emergenza anche a protezione della popolazione.

C.4 La valutazione di impatto ambientale

Qualora, anche sulla scorta del monitoraggio effettuato, si renda necessario un impianto di smaltimento definitivo per i rifiuti assoggettato, ai sensi della normativa vigente, alla V.I.A., gli elaborati tecnici di valutazione saranno sottoposti preventivamente all'esame del Ministero dell'Ambiente.

C.5 I tempi della bonifica

In caso di variazioni ai tempi indicati nel progetto approvato, motivate da

clementi sopravvenienti dalle attività di monitoraggio prescritte, va predisposta una tabella comparativa che indichi dette variazioni con riferimento alla articolazione dei tempi originariamente previsti, di avvio e di durata delle singole attività.

C.6 Prevenzione dell'inquinamento acustico

L'insieme delle attività previste nel sito devono essere svolte nel rispetto dei limiti imposti dal D.P.C.M. 1.3.91.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

“Piano di disinquinamento per il risanamento dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Napoli”

ALLEGATO B

- Attività complementari al piano stralcio di risanamento delle aree industriali dismesse di Bagnoli in Napoli del Ministero dell’Ambiente -

2 MARZO 1995

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Il Ministero dell'Ambiente, in concomitanza con l'attuazione del Piano di risanamento dei siti industriali dismessi di Bagnoli in Napoli di cui all'allegato A e con riferimento ad aree circostanti a quelle investite da detto Piano, si riserva di predisporre un piano di monitoraggio complementare, dello specchio di mare prospiciente l'area.

Nello specifico tali attività saranno dirette ad acquisire informazioni sulla qualità delle acque marine e sui sedimenti nel tratto di costa antistante l'area. In particolare nelle zone identificate come più critiche in termini di dispersione di inquinanti (es. deposito carbone) potranno essere effettuate sulla colonna d'acqua e sui sedimenti determinazioni analitiche relative agli inquinanti identificati come più probabili in relazione ai cicli produttivi dismessi nell'area stessa. Potranno altresì essere effettuate analisi sugli organismi bentonici presenti al fine di verificare l'esistenza di processi di bioaccumulo dei suddetti inquinanti;

1. **Campionamenti inerenti la colonna d'acqua:** da effettuarsi lungo il tratto di costa antistante l'area interessata dal Piano di risanamento, in corrispondenza di fonti puntiformi di immissione di inquinanti e nelle aree identificate più critiche, in almeno tre punti di prelievo lungo la colonna d'acqua, con conseguenti analisi degli inquinanti identificati come più probabilmente presenti;

2. **Campionamenti inerenti i sedimenti.**

Per le attività di cui al punto 1 e 2 la lunghezza ed il numero dei transetti e la profondità dei carotaggi saranno definite in funzione delle caratteristiche degli inquinanti ricercati e tendo conto della morfologia della costa.

I risultati del monitoraggio marino potranno determinare le frequenze dei controlli sulle acque costiere dei siti industriali prospicienti e per il periodo di due anni successivo al completamento delle operazioni riguardanti tali siti.

Sulla base dei risultati del monitoraggio di cui sopra e della valutazione del grado di necessità e di urgenza, il Ministero dell'Ambiente potrà provvedere alla messa a punto di un apposito piano di disinquinamento, tenendo conto che le caratteristiche delle acque costiere, ove se ne discostino, dovranno essere ricondotte ai valori preesistenti alla contaminazione specifica. I valori tendenziali saranno quelli fissati dal D.P.R. 470/82 (balneazione).

Allegato N. 4

Decreto Ministro dell'Ambiente del 21.12.1995

(Approvazione Piano di risanamento sulla base
del Progetto di recupero adattato alle prescrizioni tecniche)

J. 2248/A25/M/D1/G.



21 DIC. 1995

Il Ministro dell'Ambiente

- STO** l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
- STA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1987 con la quale il territorio della Provincia di Napoli è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi del citato art. 7 della legge 349/86;
- STA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994 con la quale è stata rinnovata la citata dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio della Provincia di Napoli;
- STA** la deliberazione del CIPE del 13 aprile 1994, con la quale la ILVA S.p.A. in liquidazione è stata incaricata di predisporre il "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli";
- STA** la deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1994, con la quale è stato approvato il citato "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" predisposto dall'ILVA;
- STA** la deliberazione della Giunta della Regione Campania in data 11 aprile 1995, assunta secondo le deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 1995;
- STE** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 6 aprile 1995 e del 26 maggio 1995;
- STO** il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1995 con il quale sono state approvate le prescrizioni tecniche del Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del progetto di risanamento predisposto dall'ILVA;
- STO** il decreto-legge del 20 novembre 1995, n. 492, concernente disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli;
- STO** in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, in base al quale il Ministero dell'Ambiente predispose, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, uno specifico piano di risanamento per l'area interessata dalle attività di bonifica;


DECRETA**Art. 1**

1. E' approvato l'allegato Piano per il risanamento dei siti industriali e delle aree demaniali prospicienti, compresa quella marina, dell'area di Bagnoli.
2. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede:
 - a) all'esecuzione delle attività di bonifica previste nel Piano di risanamento, per le aree già occupate dall'ILVA e dall'ETERNIT;
 - b) all'effettuazione delle attività conoscitive e ricognitive previste nel Piano di risanamento.

Art. 2

1. L'utilizzo, successivo al completamento delle attività previste dal piano di risanamento, delle aree indicate all'art. 1, ivi comprese quelle di cui alla lettera a) dell'art. 1 stesso, è subordinato all'adozione da parte dei soggetti competenti del piano paesistico e della variante urbanistica al piano regolatore, fatta eccezione per le aree demaniali marine e per lo specchio di mare antistante le stesse, per le quali l'utilizzo può avvenire a seguito del collaudo delle attività realizzate sulle aree stesse.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE





Ministero dell'Ambiente

SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL RISANAMENTO DEL SUOLO
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI NATURA FISICA

27 DIC 1995

Prot. 22330/ARS/01/UT

PIANO DI RISANAMENTO DELL'AREA DI BAGNOLI

PREMESSA

Il D.L. 20 novembre 1995, n. 492 conclude un complesso ciclo di provvedimenti amministrativi miranti a risolvere uno dei più gravi problemi ambientali presenti nel Paese.

La decretazione di urgenza è stata necessitata dalla gravità della situazione di rischio ambientale collegata alle attività industriali svolte nell'area di Bagnoli, cui si è venuto affiancando, a seguito della chiusura degli impianti siderurgici imposta con decisioni CECA 89/218 e 94/259, l'abbandono di ingenti quantitativi di rifiuti industriali in un territorio, quale è la Provincia di Napoli, già interessato da altre, numerose cause di crisi ambientali.

Per far fronte alla diffusa situazione di degrado sono stati attivati tutti gli strumenti previsti dalla legislazione. In primo luogo si è proceduto alla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ex art. 7 L. 8 luglio 1986 n. 349, così come modificato all'art. 6 L. 28 agosto 1989 n. 305) del territorio della Provincia di Napoli, avvenuta con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26.2.1986.

La complessità degli squilibri dei fattori ambientali assistenti nel territorio della Provincia, nonché le numerose interrelazioni tra essi ed i problemi socio-economici, hanno impedito di giungere all'approvazione del